

Quesito Comando

E' pervenuta a questo Comando, in data 4 agosto 2004, una richiesta di parere, che si allega in copia, relativa alle modalità di realizzazione delle condotte dell'impianto di ventilazione di una scuola media sita nel Comune di

La richiesta è relativa al divieto previsto dall'articolo in oggetto di installare condotte che attraversino le vie di uscita, a meno che le stesse siano racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Lo scopo evidente della norma è quello di evitare che le condotte dell'impianto di ventilazione possano essere veicolo di immissione dei fumi di un eventuale incendio lungo le vie di uscita, rendendo di conseguenza le stesse inutilizzabili.

Quanto prescritto dall'articolo in oggetto sembrerebbe di fatto vietare il condizionamento e la ventilazione dei corridoi con aria primaria; la stessa può quindi avvenire solo attraverso fan-coil o con apparecchiature split-system.

Al contrario nella fattispecie della progettazione in questione è previsto il condizionamento delle vie di uscita attraverso lo stesso sistema utilizzato per le aule.

La successiva norma sulle strutture sanitarie pubbliche e private (punto 5.4.3 comma 2 del D.M. 18 settembre 2002) non prevede più il divieto per le condotte aerotermiche degli impianti di ventilazione di attraversare le vie di uscita, pur essendo tali attività, a giudizio di questo Comando, più pericolose rispetto alle attività scolastiche.

Pertanto si formula il seguente quesito:

- secondo la normativa vigente per le scuole, è vietato il condizionamento e la termoventilazione diretta dei corridoi, utilizzati come via di uscita?.

A parere di questo Comando, il legislatore intendeva vietare non solo il passaggio delle condotte, ma anche il diretto condizionamento, mentre per gli ospedali è stato consentito che anche i corridoi siano condizionati, prevedendo però le serrande tagliafuoco in corrispondenza dei passaggi dei compartimenti antincendio.

Ciò premesso con la presente, si vuole segnalare tale diversità tra le due norme sopraccitate, ai fini di un eventuale superamento di quanto previsto al punto 6.3.1.

La Direzione Interregionale è pregata di voler trasmettere il presente quesito esprimendo il proprio parere in merito.

Parere Interregionale

Si trasmette, in allegato, copia del quesito concernente l'oggetto, pervenuto dal Comando di con il foglio a margine indicato, pregando di voler far conoscere il parere di codesta Area al fine di esercitare i compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione incendi.

Nel merito questa Direzione, concordando di massima con le determinazioni assunte dal Comando di, stante la normativa vigente, ritiene che le condotte degli impianti di ventilazione non possano installarsi nelle vie di uscita delle scuole, permettendone tuttavia l'attraversamento a determinate condizioni.

E' comunque auspicabile un aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, in modo da renderla congruente, per quanto riguarda gli impianti a rischio specifico, con le corrispettive regole tecniche inerenti gli alberghi, i locali di pubblico spettacolo e gli ospedali.

Si ringrazia e si rimane in attesa di cortese urgente risposta.

Parere Ministero

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Interregionale.

Si fa comunque presente che è in corso di predisposizione una specifica regola tecnica di prevenzione incendi sugli impianti di condizionamento e ventilazione che uniformerà la trattazione di tale argomento nell'ambito delle varie regole tecniche di settore.